REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 7

Agli effetti della liquidazione dell'imposta sui filati di lana di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, le frazioni di lunghezza, per ogni chilogrammo di detti filati, superiori a 500 metri si arrotondano a 1000 metri e quelle fino a 500 metri si trascurano. Per i seguenti tipi di panno di lana cardata:

a) melton (follato);

b) velour (follato, garzato, vellutato);

c) drape' (follato, garzato, tipo castoro); la lunghezza per chilogrammo, del filato adoperato, accertata nelle analisi eseguite dagli organi della Finanza, viene aumentata, agli effetti della liquidazione dell'imposta, nella misura del 10 per cento.

Versione in vigore dal 22 aprile 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-filati-delle-varie-fibre-tessili-naturali-ed/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it